

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO**

Secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e s.m.i, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2015 “Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica”, al Punto 7: - Allegato A – della DGR n.591/2015, gli imprenditori, che sono in possesso di tutti i requisiti e che si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Carta della qualità, devono fare apposita Comunicazione per il riconoscimento, e per il successivo inserimento nell’Elenco regionale delle fattorie didattiche, alla Provincia competente per territorio.

La Comunicazione deve essere inviata alla Provincia esclusivamente tramite PEC:

Provincia di Belluno: provincia.belluno@pecveneto.it

Provincia di Padova: provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Provincia di Rovigo: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Provincia di Treviso: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Provincia di Venezia: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Provincia di Verona: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

La Comunicazione va presentata sull’apposita modulistica di cui all’**Allegato 2**, compilata in tutte le sue parti allegando la documentazione richiesta, munita di regolare imposta di bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario.

La Comunicazione può essere fatta dall’impresa, direttamente o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, etc...).

La Comunicazione ha effetto di riconoscimento dei requisiti dalla data di presentazione, per la quale fa fede la ricevuta telematica.

La Comunicazione può essere presentata durante tutto l’anno.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA

La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all’interessato e al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Decorsi sessanta giorni, senza un provvedimento espresso della Provincia, si produce l’effetto del silenzio assenso.

Qualora la Comunicazione venga presentata per il tramite di un CAA in possesso dei requisiti necessari ad operare ai fini della deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010 “Attuazione dell’articolo 5 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, il termine per la produzione del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni.



Entro tale termine, in caso di carenze riscontrate nella Comunicazione, la Provincia invita l'interessato a regolarizzarla e, qualora ciò non avvenga entro trenta giorni, adotta motivato provvedimento di rigetto, nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui dalle verifiche su quanto dichiarato emergano dichiarazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento, la Provincia deve adottare un provvedimento motivato di rigetto della Comunicazione, senza dare all'interessato facoltà di regolarizzazione. La Provincia comunica al Comune interessato il provvedimento di rigetto.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE

L'esercizio dell'attività di fattoria didattica, come previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge, è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che deve essere trasmessa al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria.

La S.C.I.A. può essere presentata contemporaneamente alla Comunicazione per il riconoscimento dei requisiti fatta alla Provincia.

L'attività di fattoria didattica deve essere attivata, come previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge 28/2012, entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

A seguito del procedimento amministrativo avviato dopo la presentazione della S.C.I.A., il Comune, attraverso il SUAP; ne trasmette copia alla Provincia; è compito della Provincia comunicare successivamente alla Regione – Direzione Turismo l'elenco delle fattorie didattiche attive sul proprio territorio.

Presso la Giunta regionale – Direzione Turismo – è istituito l'Elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Veneto, che hanno ottenuto il riconoscimento della Provincia di competenza e che sono attive sul territorio regionale.

L'Elenco regionale viene aggiornato tre volte all'anno (ad aprile, agosto e dicembre) sulla base delle comunicazioni relative alle nuove fattorie didattiche attive, alle sospensioni, cessazioni e revoche, pervenute dalle Province entro il giorno 15 del mese previsto per l'aggiornamento.